

N. R.G. 6967/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Padova

SEZIONE PRIMA CIVILE

N.3114-16 Sen.

N.6967-15 R.G. Gen.

N.10688-16 Cron.

N.6464-16 Rep.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Antonella Guerra	Presidente
Lucia Martinez	Giudice rel.
Federica Fiorillo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6967/2015 promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE CATHY, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA TORRE CATHY

ATTORE

contro

P.M. DI PADOVA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso:
ricorrente : come da atto di citazione;
p.m.: per l'accoglimento del ricorso

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LA'.

Motivi della decisione

Con l'atto di citazione introduttivo ~~XXXXXXXXXX~~ esponeva:

- di avere una disforia di genere in conseguenza della quale è seguita dal consultorio MIT;
- di essersi sottoposto a cure ormonali con ormoni di sesso maschile a partire da dicembre 2010 e di aver ricevuto il nulla osta all'intervento chirurgico dalle specialiste presso le quali è seguito
- che, ad oggi, ~~XXXXXXXXXX~~ si presenta a tutti gli effetti con corpo con sembianze femminili e attribuzione sessuale ed anagrafica maschile;
- che da anni il ricorrente si mostra in pubblico con abiti femminili, sicchè i medici curanti non hanno ravvisato alcun impedimento all'intervento anche in considerazione delle problematiche che il signor ~~XXXXXX~~ incontra in alcuni ambiti della vita dove è costretto a mostrare i documenti identificativi.

Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico a ciò finalizzato, con conseguente rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e cambio del nome da ~~XXXX~~ in ~~XX~~.

La causa non veniva istruita tramite consulenza, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione medica dell'Ulss di Bologna.

Nella documentazione medica suindicata si dà atto della sussistenza in capo all'attore di un disturbo di identità di genere precoce (cfr. a tre o 4 anni quando giocava con la sorella a fare la bambola e a vestirsi con abiti femminili) e del fatto che il vivere sempre più nei panni del sesso desiderato completato con la terapia ormonale, alla quale risponde positivamente, ha dato maggiore serenità e fiducia nel futuro.

Si dà, altresì, atto che l'intervento è chiesto con determinazione, che la diagnosi sulla persona ~~XXXXXX~~ rientra nei disturbi della identità di genere nella forma del transessualismo e che, inoltre, non sussiste alcuna patologia mentale.

Le domande attoree devono quindi essere accolte.

Si ricorda che la legge n. 164 del 1982 – che detta “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” – attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto.

Si riteneva infatti che la transessualità irreversibile – intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto – legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medico-chirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva.

Tale interpretazione, risultava avvalorata dalla interpretazione della legge data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 161 del 1985.

Affermava, in tale sede, la Corte che "Nel transessuale (...) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (...) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi (...) a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche". Dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere

psicologico e sociale, e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto. la Corte aggiungeva che "il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".

La questione risulta tutt'oggi disciplinata dalla legge 164/1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 150/2011. In particolare da un lato l'articolo 1 della legge 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; dall'altro l'articolo 3, abrogato nell'originale formulazione dall'articolo 34 comma 39 del D.Lgs numero 150 del 2011 ed attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nell'articolo 31 comma 4 del D.Lgs 150 del 2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il tribunale lo autorizza.

In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge 164 del 82, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3, 32 e 117) e di provenienza CEDU (art 8 diritto al rispetto per la vita privata e familiare e art 14 divieto di discriminazioni), nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere.

Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di Cassazione ha infatti affermato che la correzione chirurgica "non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sulla esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi della scienza medica e psicologica".


La successiva a sentenza della Corte Costituzionale numero 221 del 2015 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 1 della legge 14 aprile 1982 numero 164 sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale Ordinario di Trento, che aveva ritenuto la norma, nella parte in cui prevedeva la necessità, ai fini della rettificazione anagrafica della attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi, gravemente pregiudizievole rispetto all'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. Con la sentenza interpretativa di rigetto in esame la Corte Costituzionale ha escluso il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, ritenendo che tale conclusione costituisca il "corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e gli altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a concorrere l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'articolo 1 comma 1 della legge 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive." Su queste basi la Corte ha concluso statuendo come "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo

stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico. in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico della psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale di rifiuto della propria morfologia anatomica". non costituendo tuttavia "un prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione- come prospettato dal rimettente - bensì soltanto il possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".

Tali pronunce si collocano sulla stessa scia di recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, venendo in rilievo in particolare la sentenza pronunciata nel caso X.Y. contro Turchia del 10 marzo 2015, richiamata da Cass. n. 15138/2015, ove la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto del vita privata e familiare (art. 8 Convenzione EDU) nella normativa turca, che condizionava all'epoca il cambiamento di sesso alla incapacità di procreare intervenuta a seguito di un trattamento chirurgico di sterilizzazione. Nella pronuncia X.Y. contro Turchia, la Corte Europea ha statuito che l'appartenenza del diritto all'identità di genere al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale impone di ritenere che ogni persona transessuale possa scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento della suddetta identità e, conseguentemente, il momento conclusivo di tale percorso che, in quanto profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali ed attinente alla sfera più esclusiva della personalità, deve essere frutto di un processo di autodeterminazione non standardizzabile.

Alla luce di questo cambiamento giurisprudenziale, si ritiene di non dover condizionare il mutamento del nome al passaggio in giudicato della sentenza che autorizza l'intervento chirurgico, ancorché ~~il richiedente~~ abbia manifestato molta convinzione su questo aspetto nel corso della udienza.

Valutate, infatti, le condizioni psico-sessuali del richiedente che ha un aspetto femminile e si comporta come una donna, si ritiene di poter affermare che se senza intervento chirurgico è ammissibile il cambio del nome, tale mutamento è altrettanto ammissibile quando è comprovata la sussistenza di un disturbo di identità di genere, in assenza di quadri diagnostici di altra natura. Risulta, infatti, che l'attore segua da tempo una terapia ormonale femminilizzante.

Alla luce delle conclusioni emerse dal libero interrogatorio e dalla certificazione medica allegata alla citazione, consta pertanto che l'attore non presenti alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare od interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta. Ciò considerato, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata, accertata la sussistenza della Disforia di genere e valutata la serietà ed univocità della scelta compiuta dall'attore al termine di un percorso individuale scandito da trattamenti medici e psicoterapeutici, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per disporre la rettificazione di sesso da maschile a femminile, con ordine di annotazione nel relativo registro di stato civile. 

Conformemente alla richiesta avanzata dall'attore, va inoltre rettificato anche il prenome da ~~Antonio~~ in ~~Antonio~~ in quanto non vi è più una biunivocità tra intervento chirurgico e rettifica del nome, potendo il primo anche mancare.

Ed invero in presenza di una persona che già presenta marcati caratteri femminili attendere l'intervento chirurgico per procedere al cambiamento del nome costituirebbe un enorme pregiudizio, non più in linea con gli ultimi arresti giurisprudenziali, attesa l'importanza che il nome riveste nella individuazione e qualificazione del soggetto.

Va concessa quindi l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali e contestualmente la rettifica del sesso anagrafico.

Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Autorizza ~~XXXXXXXXXX~~ a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili;
- 2) Dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ a ~~XXXXXXXXXX~~ e del prenome da ~~XXXXXXXXXX~~;
- 3) Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita in ogni altro atto di stato civile e sui documenti anagrafici;
- 4) Nulla sulla spese di lite;

Padova, 25 ottobre 2016

Il Giudice Estensore

dott. Lucia Martínez

Il Presidente

dott. Antonella Guerra

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

LA TESTA DI QUESTA SENTENZA È STATA CIRCOLATA IN
CANCELLERIA ADDI 16.11.2016

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi